

Oggetto: Misure organizzative - Adempimenti in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive.

Ai sensi della L. 13/2011 agli Uffici Pubblici è fatto divieto di rilasciare certificazioni, a richiesta dei privati cittadini, utilizzabili verso la Pubblica Amministrazione ed i gestori di pubblici servizi. Al fine di evitare responsabilità, il rilascio dei certificati dovrà avvenire con la seguente obbligatoria dicitura:

"il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

Eventuali certificati rilasciati privi della seguente dicitura comportano quale conseguenza una violazione dei doveri d'ufficio a carico del responsabile, con conseguente attivazione delle procedure di comminazione di sanzione disciplinare.

Si evidenzia che, a norma dell'art. 74 del D.P.R. 445/2000, costituiscono violazione dei doveri d'ufficio i seguenti comportamenti da parte di pubblici dipendenti:

la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del DPR 445/2000;

la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà;

il rilascio di certificati privi della seguente dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi";

la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni.

I Responsabili di servizi sono incaricati di predisporre appositi timbri per apporre sui certificati da rilasciare dagli uffici di questo Comune la dicitura anzidetta.

Si precisa come in determinati procedimenti amministrativi la legge abbia individuato l'impossibilità di avvalersi degli strumenti di semplificazione documentale: è il caso del procedimento elettorale preparatorio, vale a dire la fase di presentazione delle liste e delle candidature. Sul punto si sono espressi in maniera concorde sia la giurisprudenza che il Ministero dell'Interno, che, con circolare 11 aprile 2002 n. 32 del Dipartimento per gli affari interni e territoriali (Direzione centrale servizi elettorali), ha ribadito l'inutilizzabilità, nella fase della presentazione delle liste e delle candidature, degli strumenti di semplificazione della documentazione amministrativa, in primis l'autocertificazione.

In considerazione dei doverosi controlli da espletare in conformità a quanto disposto dall'art.71 del DPR 445/2000, si stabiliscono le seguenti linee direttive utili ad effettuare idonei controlli anche a campione:

In caso di fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, il responsabile del Servizio attiverà obbligatoriamente il controllo della veridicità delle certificazioni rilasciate.

Sulla base delle autocertificazioni o delle dichiarazioni sostitutive ricevute, il responsabile del Servizio attiverà almeno il 5% di controlli a campione. Sarà cura del responsabile del Servizio evidenziare il totale delle autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive ricevute e quelle di cui se ne è chiesto il controllo con esito dello stesso. Tale adempimento rappresenta misura di valutazione della performance organizzativa in sede di valutazione.

In materia di autocertificazione o certificazione dei concorsi o selezioni pubbliche, il controllo sarà effettuato, nei confronti di tutti i vincitori e su almeno il 10% delle autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli altri partecipanti inseriti negli idonei, restando in ogni caso valido l'obbligo del controllo in caso di fondati dubbi sulle stesse.

In merito alla dizione "fondati dubbi", richiesti per l'obbligatorietà del procedimento di controllo, si ritengono utili i seguenti indici rilevatori:

la contraddittorietà e l'incongruenza tra i dati dichiarati oppure tra questi e le informazioni già in possesso dell'ufficio o a questo pervenute;

la sussistenza di specifiche circostanze ambientali o di elementi di particolare rilievo che abbiano accompagnato la presentazione della dichiarazione;

l'esistenza di imprecisioni ed omissioni tali da far supporre la volontà dell'interessato di rendere solo dati parziali o, comunque, tali da non permettere alla P.A. una completa valutazione degli elementi prodotti.

Nel caso in cui dai controlli emergessero irregolarità, il responsabile del Servizio competente provvederà all'inoltro alla Procura della Repubblica di eventuali false dichiarazioni riscontrate.

Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali, alle comunicazioni effettuate nell'ambito della procedura di controllo si applicherà l'articolo 16 del testo unico e l'articolo 11 del D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" esclusivamente per informazioni concernenti fatti e qualità personali strettamente connesse con il perseguimento delle finalità per le quali sono state richieste.

In riferimento alle richieste di controllo effettuate da Pubbliche Amministrazioni o gestori di pubblici servizi verso gli uffici del Comune in merito alle autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive, i responsabili sono obbligati ad evadere la richiesta entro e non oltre 30 giorni dalla data di acquisizione della richiesta al protocollo dell'Ente.

Si precisa che la mancata risposta entro trenta giorni rappresenta violazione dei doveri di ufficio ed è presa in considerazione nella valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione. A tal fine, i responsabili di Servizio avranno cura di trasmettere trimestralmente i seguenti dati al Responsabile del Personale:

numero delle richieste di controllo pervenute da parte della Pubblica amministrazione o da gestori di pubblici esercizi, con distinzione degli stessi, indicando la data di acquisizione della richiesta e la data di inoltro della risposta.